



CITTA' DI POGGIBONSI

Nuovo disciplinare delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane.

Approvato con Deliberazione G.C. n. 175 del 31/05/2016 e
modificato con Deliberazione G.C. n. 403 del 28/12/2017

REDATTO A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1

Definizioni ed oggetto

- 1.** L'AREA PEDONALE URBANA, di seguito denominata "APU", come stabilito dall'art. 3, comma 1, punto 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., è una "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedisti e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedisti. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
- 2.** La ZONA A TRAFFICO LIMITATO, di seguito denominata "ZTL", come definita dall'art. 3, comma 1, punto 54, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., è "un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- 3.** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- 4.** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- 5.** ISTANZA: richiesta tendente ad ottenere il rilascio del titolo autorizzativo;
- 6.** COMUNICAZIONE: trasmissione di dati ed informazioni da fornirsi su appositi moduli;
- 7.** AUTORIZZAZIONE: provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione, rimuove i limiti al transito e/o sosta nella ZTL posti in via generale ed astratta nei confronti di tutti gli utenti;
- 8.** AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA - di seguito denominato "PERMESSO GIORNALIERO": provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione consente a determinati veicoli il transito e/o sosta nella ZTL per esigenze giornaliere o temporanee di durata massima fino n. 3 (tre) giorni;
- 9.** CONTRASSEGNO DI TIPO "R-T/S": documento che attesta il possesso dell'autorizzazione al transito e sosta nella ZTL da parte dei soli residenti;
- 10.** CONTRASSEGNO DI TIPO "R - T": documento che attesta il possesso dell'autorizzazione al transito e sosta breve, laddove consentito da apposita segnaletica, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, da parte dei soli residenti. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia);
- 11.** CONTRASSEGNO DI TIPO "T/S": documento che attesta il possesso dell'autorizzazione al transito e sosta nella ZTL per tutte le altre categorie di utenti;
- 12.** CONTRASSEGNO DI TIPO "T": documento che attesta il possesso dell'autorizzazione al transito e sosta breve, laddove consentito da apposita segnaletica, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, da parte di tutte le altre categorie di utenti. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia);

13. CONTRASSEGNO DI TIPO "G": documento che attesta il possesso dell'autorizzazione al solo transito nella ZTL;

14. VARCO ELETTRONICO sistema informatico integrato per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi veicolari nelle zone a traffico limitato della città. Il sistema tecnologico assicura il controllo puntuale degli accessi e il rilevamento immediato delle infrazioni; al passaggio del veicolo la telecamera legge il numero della targa verificando automaticamente se il mezzo è autorizzato;

15. CENTRO DI CONTROLLO ZTL: Servizio che gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati dal Sistema e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati rilevati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Procedimenti Sanzionatori e corregge in autotutela gli errori eventualmente commessi, inserisce i dati relativi alle targhe comunicate dagli interessati o dagli uffici competenti o in possesso dell'ufficio stesso e provvede ad autorizzare alla circolazione alcune categorie di veicoli e a controllare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso. Il Centro di Controllo ZTL è ubicato presso il Comando di Polizia Municipale di Poggibonsi;

16. LISTA BIANCA: lista delle targhe autorizzate al transito in via permanente, cioè fino al mantenimento dei requisiti richiesti, ovvero in via temporanea;

17. ZONA A SOSTA CONTROLLATA di seguito denominata ZCS: Area ove la sosta è consentita previo pagamento della tariffa stabilita. Gli stalli di sosta sono contrassegnati da strisce di colore blu;

18. Il presente disciplinare ha per oggetto la definizione dei requisiti previsti per l'accesso alla ZTL/APU e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni/contrassegni/permessi temporanei, nonché la regolamentazione della circolazione dinamica e di quella statica nell'ambito delle ZTL e delle APU istituite dal Comune di Poggibonsi. Il presente disciplinare si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un veicolo.

Art. 2

Delimitazione APU e ZTL – Orari

1. L'ambito territoriale delle ZTL e delle APU, in base alla normativa locale in vigore, è il seguente:

A) APU con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, rivolto a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da Largo Gramsci a P.zza Cavour;
- Via Pertini;
- P.zza Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra via Borgo Marturi e Via Pertini;
- P.zza Cavour;
- Via Becheroni;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza F.lli Rosselli;
- Via Simone da Poggibonsi;
- P.zza Nagy;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Montorsoli a Via Galluri;
- Vicolo Buonaccorsi;
- Via dei Mercanti;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro interno alla Piazza;

B) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi rivolto a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate, escluse e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Riesci;
- P.zza Savonarola;
- Via Rugi;
- Via Curiel;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza Frilli;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro esterno alla Piazza;
- Via Frà Nicolao;

- Via della Rocca;
- Via delle Chiavi;
- Vicolo Fracassini;
- P.zza San Lorenzo;
- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da P.zza Cavour a Via San Francesco;
- Via Trieste, limitatamente al tratto da Via della Repubblica a Via San Francesco;
- Via Marmocchi;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Marmocchi a Via Galluri;
- Vicolo del Poggiarello;
- Via Galluri;
- Via Frilli;
- Via Montorsoli;
- Largo Gramsci, nella parte adiacente le Vie della repubblica, Montorsoli e Grandi;
- P.zza Amendola;
- Via Grandi;

C) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi rivolto a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via San Francesco;
- Via Simone Martini;
- Via Trieste, tratto compreso tra Via San Francesco e Via Senese;
- P.zza Frilli;
- Via Borgo Marturi, limitatamente al tratto da P.zza Matteotti a Via Marmocchi;
- Via Dietro le Mura;
- Via Poggiobonizio;
- Via Bonizio Segni;
- Via Badia;
- Via L. Da Vinci;
- Via Balugano da Crema;
- Via San Lucchese;

2. Nella ZTL è ammesso il transito e la sosta ove consentito, per le operazioni di **carico/scarico merci, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30**; durante tali orari il sistema varchi elettronici verrà disattivato. La possibilità di transito per il carico e scarico delle merci, è consentita anche nell'ambito delle APU, ma esclusivamente per raggiungere le eventuali aree di sosta adibite al carico e scarico merci.

Art. 3

Varchi elettronici e lista bianca

1. Con delibera G.C.n. 55 del 24/02/2015 è stato istituito il sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL mediante l'installazione di n. 7 (sette) varchi elettronici denominati "S.A.R.T./2" ed un Centro di Controllo ubicato presso i locali del Comando di Polizia Municipale. La sorveglianza del sistema, regolarmente omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014, è stata affidata al Comando di Polizia Municipale. Con decreto prot. 2502 del 26/05/2015 il predetto Ministero ha rilasciato autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi alla ZTL, nelle posizioni di cui alla *MAPPA VARCHI ELETTRONICI sub all. 1)*;

2. I varchi elettronici sono dotati di pannello informativo indicante l'ora e la scritta "varco attivo" – "varco non attivo". I varchi saranno attivati negli orari di cui al precedente articolo 2). Con l'attivazione dei varchi non cambiano le modalità di accesso alla ZTL ed APU, ma ne viene automatizzato il controllo;

3. Presso il Centro di Controllo ZTL è istituita, mantenuta ed aggiornata una lista bianca nella quale sono inserite le targhe dei veicoli ai quali è consentito l'accesso e la circolazione all'interno della ZTL. La lista bianca si distingue in temporanea – per una durata massima dell'inserimento pari a 3 giorni consecutivi - e permanente, cioè valida fino alla perdita dei requisiti previsti.

Art. 4 **Divieti ed esoneri**

1. Salvo espressa disposizione normativa, è fatto obbligo a chiunque di osservare i divieti di sosta, fermata e circolazione dinamica vigenti all'interno delle ZTL e delle APU, come indicati *in loco* da apposita segnaletica verticale e orizzontale;
2. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada sono esonerati dal divieto di transito, di fermata e sosta in ZTL, con esclusione delle APU, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, le seguenti categorie di veicoli:
 - velocipedi - l'eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente negli spazi ad essi riservati.
 - ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote - l'eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente negli appositi stalli ad essi riservati;
 - motoveicoli a 2, 3 o 4 ruote - l'eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente negli appositi stalli ad essi riservati;
3. In riferimento alle categorie di veicoli indicati al precedente comma 2), il Centro di Controllo provvede d'ufficio a correggere eventuali errori mediante riscontro diretto dell'eventuale rilievo fotografico digitale;
4. Lungo la Via Pertini, nel tratto compreso tra via Frilli e Via Galluri, è consentito il transito, senza limitazioni di orario, ai veicoli autorizzati e/o esonerati e/o esclusi;
5. Le autorizzazioni/contrassegni e permessi di cui al presente disciplinare, che abilitano alla sosta nella Zona a Sosta Controllata, se non diversamente specificato, non consentono l'utilizzo gratuito dei parcheggi a pagamento di Via Galilei, Via Fermi e Via Montesanto.
6. Tenuto conto delle peculiari condizioni di sicurezza della circolazione stradale, connesse alla particolare struttura morfologica del centro storico, nonché delle esigenze di preservazione e tutela delle condizioni ambientali, di qualità della vita e di fluidità della circolazione in tale parte del territorio, nella APU e nella ZTL è vietato il transito agli autocarri di peso superiore a 35 q.li. Avuto riguardo alle motivazioni addotte, all'urgenza ed all'impossibilità di organizzare e realizzare il transito in modo da garantire il rispetto di tale prescrizione, il Comandante o chi ne esercita legalmente le veci, coadiuvato dal Settore competente per materia, ha facoltà di autorizzare l'inserimento delle targhe nella lista bianca permanente o temporanea anche per i veicoli di peso superiore a 35 q.li. Ai fini del suddetto inserimento, il soggetto richiedente dovrà compilare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comando stesso e reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibile e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). Il richiedente si assume ogni responsabilità derivante dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi in occasione ed in dipendenza del suddetto transito nella ZTL, sollevando pertanto l'Amministrazione da ogni gravame.

Art. 5 **Veicoli esclusi dall'osservanza dei divieti di circolazione – COMUNICAZIONE**

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dal precedente art. 2) per esigenze istituzionali, i seguenti veicoli appartenenti, a titolo di proprietà, noleggio o leasing, muniti di scritte, logo, stemmi o contrassegni che li rendano identificabili:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e FF.AA.;
 - c) Amministrazioni dello Stato, Corpo Diplomatico, Consolare e Ambasciate, Regioni, Province, Comuni
 - d) ASL, Società della Salute e Fondazione Territori Alta Valdelsa
 - e) ARPAT
2. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dal precedente art. 2):
 - f) i veicoli di pronto intervento e soccorso;
 - g) gli Autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea e gli scuolabus;

- h) i veicoli addetti a funzioni di Protezione Civile;
- i) veicoli in servizio socio assistenziale, sanitario e funebre;
- j) veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali;

3. Sono equiparati ai veicoli di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, quelli privati dei dipendenti dell'Ente di riferimento, purché lo stesso Ente comunichi al Centro di Controllo ZTL che l'impiego di tali mezzi avviene per l'espletamento di servizi di istituto in relazione all'indisponibilità di mezzi propri, nonché, se possibile, il relativo orario di utilizzo. I veicoli in questione devono essere resi riconoscibili ai fini del controllo, esponendo apposito contrassegno rilasciato dal proprio Ente, che ne evidenzia il logo e l'orario di utilizzo. Nel caso della Fondazione Territori Alta Valdelsa, ed ai fini della presente disposizione, il personale delle cooperative che opera nel settore sociale, in sostituzione della fondazione stessa, è equiparato al personale dell'ente, purché limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di assistenza;

4. La sosta per tutte le categorie di veicoli di cui al presente articolo è ammessa durante l'espletamento di servizi di istituto e sempre che non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione;

5. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e le targhe sono inserite nella lista bianca permanente previa comunicazione da parte dei soggetti interessati. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

6. La comunicazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la comunicazione su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), chiedendo l'inserimento nella lista. La comunicazione deve essere inviata, anticipatamente o comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica (ztl@comune.poggibonsi.si.it). Con le stesse modalità deve essere inviata anche la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 6, nel caso di veicoli con massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate. I veicoli per i quali si richiede l'inserimento nella lista bianca devono essere in regola con la disciplina del C.d.S;

7. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;

8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL;

9. Per i veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada adibiti a servizi di polizia o antincendio e per le autoambulanze non è necessaria la comunicazione e l'operatore del Centro di Controllo ZTL procede all'inserimento nella lista bianca delle targhe dei veicoli riconducibili alle categorie di veicoli sopraindicati all'atto del controllo degli accessi rilevati dal sistema;

10. Le autorità amministrative, politiche e religiose che per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale abbiano necessità di transitare e sostare in ZTL/APU con il proprio veicolo privato (che deve essere comunque reso riconoscibile ai fini del controllo, esponendo apposito contrassegno rilasciato dal proprio Ente), in sostituzione di quello dell'Ente che rappresentano, hanno facoltà di abilitare il proprio veicolo al transito e sosta nella ZTL, da effettuarsi, se non diversamente stabilito, negli appositi spazi. E' consentita inoltre la sosta nella sola P.zza Cavour fino alle ore 16.30. La sosta nella stessa Piazza è consentita oltre l'orario indicato, solo in presenza di specifiche esigenze, che verranno segnalate dal Servizio Segreteria del Sindaco e della Giunta al Comando di Polizia Municipale. Per l'abilitazione del veicolo, a seconda delle necessità, è necessario presentare:

- una comunicazione, da inviarsi in corrispondenza di ciascun transito, qualora l'accesso alla ZTL sia limitato a sporadiche esigenze. Tale comunicazione deve essere inviata, anticipatamente o comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica (ztl@comune.poggibonsi.si.it). In tal caso, la targa del veicolo, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al medesimo, verrà inserita nella lista bianca temporanea per il tempo strettamente necessario alla finalità istituzionale comunicata;
- una dichiarazione sostitutiva, da inviarsi solo anticipatamente all'indirizzo di posta elettronica (ztl@comune.poggibonsi.si.it), finalizzata al rilascio di n° 1 (uno) contrassegno (**tipologia T/S**), da esporre sul parabrezza del veicolo, qualora le esigenze siano costanti e

ripetute. Il contrassegno, se non diversamente stabilito, non consente la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS. In tal caso, la targa del veicolo, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al medesimo, verrà inserita nella lista bianca permanente, fino alla perdita dei requisiti richiesti per il rilascio. La durata del contrassegno è commisurata alla durata del mandato e/o incarico.

Art. 6

Veicoli esclusi dall'osservanza dei divieti di circolazione – DICHIARAZIONE

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dal precedente art. 2), per esigenze istituzionali, con possibilità di sostare negli appositi spazi o secondo le limitazioni generali previste dagli art. 157 e 158 del codice della strada, con esclusione degli spazi riservati a specifiche categorie, i veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:
 - a) società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio;
 - b) Poste Italiane S.p.A. nell'espletamento del servizio postale, od altre società che espletano un analogo servizio; i suddetti veicoli dovranno essere, comunque, facilmente e chiaramente identificabili come tali dall'esterno, tramite loghi, segni e/o marchi distintivi presenti sulla carrozzeria;
 - c) portavalori;
 - d) istituti di vigilanza;
 - e) autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di servizio;
 - f) testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
 - g) i taxi ed i veicoli di società di autonoleggio con conducente muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e sono inseriti nella lista bianca previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;
3. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la/le dichiarazione/i su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), chiedendo l'inserimento nella lista. La comunicazione deve essere inviata, anticipatamente o comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica (ztl@comune.poggibonsi.si.it). I veicoli per i quali si richiede l'inserimento nella lista bianca devono essere in regola con la disciplina del C.d.S;
4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca;
5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere delle condizioni previste per l'inserimento nella lista;
6. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;
7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Art. 7

Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno

1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno possono accedere e circolare nella ZTL secondo quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;

2. Qualora il titolare del contrassegno necessiti di accedere frequentemente nella ZTL, all'atto del rilascio, ovvero successivamente, ha facoltà di presentare (lui stesso o suo tutore) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso del contrassegno e la frequente esigenza di accesso alla ZTL. Nella dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Il nominativo del titolare del contrassegno
- Il numero del contrassegno disabili;
- Il Comune che lo ha rilasciato;
- La data di scadenza del contrassegno;
- La targa del veicolo di cui si richiede l'inserimento;
- La marca ed il modello del veicolo
- la proprietà del veicolo

3. Se inviata successivamente, la dichiarazione può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, se la dichiarazione è già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia municipale;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite fax (0577/986540) con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

Il Centro di Controllo ZTL provvede ad inserire la targa del veicolo nella lista bianca permanente.

4. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità del contrassegno posseduto.

5. Il titolare del contrassegno comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

7. La presenza a bordo del veicolo di persona titolare di contrassegno di cui all'art. 188 del CdS costituisce titolo autorizzativo per l'accesso alla ZTL. Pertanto, qualora la targa del veicolo non risulti già inserita nella lista bianca secondo le previsioni di cui al precedente comma 2), il titolare del contrassegno (o il suo tutore) può, indistintamente, attivare una delle seguenti procedure:

a) prima dell'accesso chiamare il numero evidenziato nella segnaletica presente presso ciascun varco e precisamente il numero: 0577/986555 comunicando i seguenti dati alla segreteria telefonica:

- Il nominativo del titolare;
- Il numero del contrassegno disabili;
- Il Comune che lo ha rilasciato;
- La data di scadenza del contrassegno;
- La targa del veicolo;
- La marca ed il modello del veicolo.

b) entro 48 (quarantotto) ore dall'accesso comunicare i medesimi dati seguendo le stesse procedure di cui alla lettera a);

8. Il transito senza aver attivato una delle procedure di cui ai commi precedenti, non consente di ricondurre il veicolo al titolare del contrassegno e pertanto sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada. Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale è possibile richiedere

l'archiviazione del verbale stesso tramite ricorso al Prefetto di Siena, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace di Siena, con

le seguenti modalità:

- se il proprietario del veicolo e il titolare del contrassegno coincidono la richiesta va inoltrata
- direttamente dall'intestatario del contrassegno allegando copia del contrassegno;
- se il proprietario del veicolo e l'intestatario del contrassegno sono soggetti diversi, la richiesta sarà inoltrata dal proprietario del veicolo allegando dichiarazione dell'intestatario del contrassegno il quale attesti la propria presenza a bordo del veicolo all'atto della commissione della violazione.

In caso di ricorso l'esito è rimesso all'Autorità competente.

Art.8 Rappresentanti di preziosi

1. I rappresentanti di preziosi hanno facoltà di transitare e sostare, dalle ore 07:00 alle ore 16:30, durante le contrattazioni, in prossimità dell'esercizio commerciale posto in ZTL o APU, come misura preventiva atta a salvaguardare persone e valori, purché ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione, come previsto dalla circolare dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Siena, Prot. 12b 11/1141;

2. La targa del veicolo abitualmente utilizzato dal rappresentante di preziosi, è inserita nella lista bianca a cura del Centro di Controllo, previa presentazione, da parte degli interessati, di una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti il possesso dell'autorizzazione di P.S. all'esercizio dell'attività di commercio oggetti preziosi e la targa, marca e modello del veicolo;

3. Sulla base delle esigenze del suddetto rappresentante, opportunamente motivate, la targa verrà inserita nella lista bianca permanente e/o temporanea;

4. La dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;

- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità dell'autorizzazione di PS posseduta;

6. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;

7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL;

8. Qualora l'accesso sia avvenuto senza preventiva presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 2), occorre procedere alla sua regolarizzazione entro 48 ore, con le modalità previste al successivo art. 30, o diversamente, presentare ricorso entro 60 dalla notifica del verbale al Prefetto di Siena ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace di Siena, secondo le previsioni di cui agli articoli 203 e 204 bis del vigente Codice della Strada. Si ricorda che in caso di ricorso l'esito è rimesso all'Autorità competente, che potrebbe rigettarlo;

9. Il transito in APU e la sosta nei termini consentiti non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art.9

Autorizzazioni in deroga ai divieti vigenti nell'ambito delle ZTL e delle APU.

1. Sono autorizzati al transito e sosta (ove questa è consentita) le seguenti categorie di utenti:

a) cittadini residenti in ZTL e/o APU;

b) cittadini dimoranti in ZTL e/o APU, a condizione che:

- non abbiano la residenza anagrafica in altra zona del Comune di Poggibonsi;
- utilizzino l'immobile sito in ZTL/APU per motivi di studio o di lavoro;
- abbiano la disponibilità dell'immobile stesso in base a regolare contratto di locazione o comodato d'uso ovvero ne siano proprietari;

c) medici di base, pediatri, medici fiscali, legali o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti, in ragione delle particolari funzioni svolte;

d) proprietari di veicoli elettrici;

2. Tali categorie di utenti sono comunque tenute al rispetto della segnaletica stradale, delle ordinanze e dei provvedimenti normativi in vigore, nonché a dotarsi di specifica autorizzazione, rilasciata secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente disciplinare.

Art. 10

Autorizzazioni per residenti nell'APU e nelle ZTL

1. I residenti in ZTL/APU hanno diritto al rilascio di n° 1 (una) autorizzazione per unità abitativa, che abilita i veicoli appartenenti al richiedente, a titolo di proprietà, alla circolazione nella ZTL senza limiti orari e secondo le facoltà esplicitate nei contrassegni di cui ai successivi commi 2) e 3). Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e la composizione dello stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>). In particolare il richiedente dovrà dichiarare che l'autorizzazione richiesta è l'unica in possesso delle persone che risiedono all'interno dell'unità abitativa. Tale autorizzazione è valida a tempo indeterminato, ovvero fino alla perdita dei requisiti previsti od alla loro variazione;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia R- T/S**) attestante il possesso del titolo autorizzativo, valido per 6 (sei) anni, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito (ZTL/APU) e la sosta nella sola ZTL. Detto contrassegno consente, inoltre, la sosta gratuita nelle aree a pagamento 'ZCS';

3. Ove ne ricorra la necessità, legittimamente dimostrata, oltre al contrassegno di cui al comma 2), può essere rilasciato 1 (uno) o più contrassegni (**tipologia R-T**), rapportati al numero dei veicoli posseduti, che consentono il solo transito nella ZTL e la sosta, laddove consentito da apposita segnaletica, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia). Tali contrassegni aggiuntivi hanno validità per 6 (sei) anni e non consentono la sosta gratuita nelle ZCS;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata ai residenti nell'unità abitativa del richiedente.

Particolari esigenze in relazione all'inserimento nella autorizzazione di ulteriori targhe, saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale in relazione al numero dei veicoli posseduti dai residenti nella stessa unità abitativa del richiedente;

5. I cittadini residenti in ZTL e/o APU che utilizzino veicoli di proprietà di società o ditta individuale devono dimostrare tale uso esclusivo con apposita attestazione della suddetta società o ditta

individuale, da allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente comma 1);

6. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati;

7. Nel caso in cui nell'unità abitativa per la quale è richiesto il rilascio della autorizzazione/contrassegno/i risieda un'unica persona, non saranno ammesse domande contenenti l'indicazione di veicoli di proprietà altrui, giusto il disposto di cui all'art.94 c.4 bis del Codice della Strada salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente di cui al precedente comma 5);

8. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art.11

Autorizzazioni per dimoranti nell'APU e nelle ZTL

1. I dimoranti in ZTL/APU, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 7, comma1 lett b), hanno diritto al rilascio di n° 1 (una) autorizzazione per unità abitativa, che abilita i veicoli appartenenti al dimorante stesso a titolo di proprietà alla circolazione nella ZTL senza limiti orari e secondo le facoltà esplicitate nei contrassegni di cui ai successivi commi 2) e 3). Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e la composizione dello stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), a cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia atto di proprietà o di contratto di comodato gratuito. In particolare il richiedente dovrà dichiarare che l'autorizzazione richiesta é l'unica in possesso delle persone che dimorano all'interno dell'unità abitativa stessa. Tale autorizzazione è valida a tempo indeterminato, ovvero fino alla perdita dei requisiti previsti od alla loro variazione;

2. Unitamente all'autorizzazione verrà rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T/S**) attestante il possesso del titolo autorizzativo, valido per 6 (sei) anni, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta nella sola ZTL. Detto contrassegno consente, inoltre, la sosta gratuita nelle aree a pagamento 'ZCS';

3. Ove ne ricorra la necessità, legittimamente dimostrata, oltre al contrassegno di cui al comma 2), può/possono essere rilasciato/i 1 (uno) o più contrassegni (**tipologia T**), rapportati al numero dei veicoli posseduti, che consentono il solo transito nella ZTL e la sosta laddove consentito per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia). Tali contrassegni aggiuntivi hanno validità per 6 (sei) anni e non consentono la sosta gratuita nelle ZCS;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata ai domiciliati nell'unità abitativa del richiedente. Particolari esigenze in relazione all'inserimento nella autorizzazione di ulteriori targhe, saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale in relazione al numero dei veicoli posseduti dai domiciliati nella stessa unità abitativa del richiedente;

5. I cittadini domiciliati in ZTL e/o APU che utilizzino veicoli di proprietà di società o ditta individuale devono dichiarare tale uso esclusivo con apposita attestazione da allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

6. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati;

7. Nel caso in cui nell'unità abitativa per la quale è richiesto il rilascio della autorizzazione/contrassegno/i dimori un'unica persona, non saranno ammesse domande

contenenti l'indicazione di veicoli di proprietà altrui, giusto il disposto di cui all'art.94 c.4 bis del Codice della Strada salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;

8. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art. 12 Autorizzazioni per Medici

1. I medici e pediatri convenzionati con il SSN, i medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti nei confronti di pazienti/utenti residenti o dimoranti in ZTL o APU, in ragione delle particolari funzioni svolte, hanno diritto al rilascio, di n° 1 (una) autorizzazione per i veicoli appartenenti al medico stesso a titolo di proprietà che abilita alla circolazione nella ZTL senza limiti orari. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e lo stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti l'attività svolta e i motivi inerenti la professione per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL ed in particolare per esigenze connesse alla effettuazione di visite domiciliari urgenti. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T/S**), valido per 6 (sei) anni, da esporre sul veicolo che consente il transito e la sosta nella sola ZTL ed inoltre la sosta gratuita nelle aree a pagamento 'ZCS';

3. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al medico;

4. In caso di sostituzioni per ferie ed altre assenze del medico titolare dell'autorizzazione, il sostituto ha diritto al rilascio di n.1 (uno) contrassegno (**tipologia T/S**), con validità limitata al periodo di assenza del titolare;

5. Qualora il medico cessi l'esercizio della professione, l'autorizzazione si intende revocata ed i contrassegni di cui ai precedenti commi 2) e 4) devono essere riconsegnati. ;

6. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art. 13 Veicoli elettrici

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L. ai veicoli elettrici, con esclusione dei veicoli ibridi (dotati di motorizzazione endotermica ed elettrica). Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi su cui si fornisce l'energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori;

2. Il proprietario di veicolo elettrico ha la facoltà di richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione per il veicolo stesso che abilita alla circolazione nella ZTL senza limiti orari. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesi la residenza e lo stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà di un veicolo elettrico come definito al comma 1), e gli ulteriori dati inerenti la carta di circolazione del veicolo, che attestino la trazione esclusivamente elettrica. Per tale ultima attestazione può essere presentata in alternativa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari;

3. Il Comando di Polizia Municipale provvede altresì al rilascio di n.1 (uno) contrassegno (**tipologia T/S**) attestante il possesso del titolo autorizzativo, valido per 3 (tre) anni, da esporre sul

parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta nella sola ZTL. Il suddetto contrassegno non consente la sosta nella ZCS;

4. Il Centro di Controllo ZTL provvede all'inserimento della targa del veicolo nella lista bianca permanente all'atto del rilascio della autorizzazione;

5. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art. 14

Norme comuni per il rilascio delle autorizzazioni per residenti, dimoranti, medici e proprietari di veicoli elettrici

1. Le presenti norme comuni si riferiscono alle autorizzazioni al transito e alla sosta nella ZTL/APU, rilasciate alle categorie di utenti aventi diritto indicate nel precedente art. 9);

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di istruttoria, a cura del Comando di Polizia Municipale, scaturente dalla presentazione di una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio. Alla istanza dovranno essere allegati le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt 10), 11), 12) ed 13). Le dichiarazioni sono presentate su apposita modulistica predisposta dal Comando e reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibile e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

3. Le autorizzazioni ed i contrassegni sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, previo accertamento dei requisiti richiesti e della veridicità delle dichiarazioni prodotte;

4. In caso di primo rilascio, le autorizzazioni di cui al presente articolo, soggiacciono agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. Le dichiarazioni sostitutive ed i contrassegni di tipo " R-T/S", "R -T", "T/S" e "T" non soggiacciono agli oneri di bollo;

5. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli. La documentazione da allegare, qualora ammessa dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Deve essere allegata, altresì, copia del bollettino di pagamento delle spese istruttorie pari a € 10,00 (dieci) per ciascuna pratica di rilascio;

6. Sono esenti dagli obblighi di bollo le autorizzazioni rilasciate ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;

7. Nel caso dei residenti e/o dimoranti, il/i veicolo/i per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione deve/devono essere di proprietà ed intestati o, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, di un membro dell'unità abitativa per la quale si richiede l'autorizzazione e avere la carta di circolazione in regola con le norme del codice della strada. Per i medici ed i proprietari di veicoli elettrici il mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione deve essere di proprietà ed intestato al richiedente. Per tutti, il possesso del veicolo ad altro titolo (noleggio o leasing) dovrà essere comprovato dal richiedente e verrà valutato dal Comando di Polizia Municipale. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

8. Condizione imprescindibile per il rilascio del permesso è la titolarità della patente di guida da parte di almeno un componente del nucleo abitativo, per residenti e/o domiciliati, ovvero da parte del richiedente per medici e proprietari di veicoli elettrici;

9. Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. La nuova autorizzazione/contrassegno verrà rilasciato, su apposita modulistica, previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 10,00 (dieci). In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato il duplicato verrà emesso, in carta libera e non saranno dovute spese di istruttoria, né spese di bollo se dovute. La modifica delle targhe contenute nell'autorizzazione posseduta, è soggetta a semplice comunicazione su apposito modulo reperibili presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibili e scaricabili dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

10. L'inserimento nella lista bianca delle targhe dichiarate, a cura del Centro di Controllo ZTL, avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo;

11. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora il richiedente perdesse i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, dovrà restituire la stessa entro lo stesso termine di 5 giorni dall'evento;

12. Entro 30 giorni antecedenti la scadenza dei termini di validità dei contrassegni, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione stessa a pena di decadenza. Verificata la veridicità dei dati dichiarati, il Comando provvede al rinnovo dei contrassegni, senza oneri per il richiedente. La dichiarazione su modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;

- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;

- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

13. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute;

14. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL sia per quanto riguarda quelli comunicati sia per quelli verificati tramite controlli d'ufficio;

15. Per le ulteriori disposizioni comuni a tutte le autorizzazioni/contrassegni e permessi, si rinvia al successivo art. 31).

Art.15

Altre categorie di utenti aventi diritto al rilascio delle autorizzazioni in deroga

1. Possono essere, altresì, rilasciate autorizzazioni al transito e sosta per esigenze di:

a) trasporto minori degli anni 14 (quattordici) residenti/domiciliati in APU e/o ZTL o presso residenti/domiciliati in APU e/o ZTL;

b) assistenza domiciliare ad anziani residenti in APU e/o ZTL;

c) titolarità di posto auto in area privata all'interno della APU e/o ZTL;

d) attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede APU e/o ZTL;

e) attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede fuori dalla APU e/o ZTL;

2. Tali categorie di utenti sono comunque tenute al rispetto della segnaletica stradale, delle ordinanze e dei provvedimenti normativi in vigore, nonché a dotarsi di specifica autorizzazione, rilasciata secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente disciplinare.

Art.16

Autorizzazione per trasporto di minori fino agli anni 14 (quattordici)

1. I genitori di minori fino agli anni 14 (quattordici), che siano residenti e/o domiciliati nella APU e/o ZTL o che debbano essere trasportati presso residenti e/o domiciliati nella APU e/o ZTL hanno facoltà di presentare istanza per richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione di transito con possibilità di sosta, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione del nucleo abitativo residente dove il minore viene accompagnato o prelevato. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e lo stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T**), attestante il possesso del titolo autorizzativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta breve per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, laddove consentito da apposita segnaletica nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione del nucleo abitativo residente dove il minore viene accompagnato o prelevato,. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata per lo stesso periodo temporale, del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia). Per esigenze debitamente rappresentate il numero dei contrassegni potrà essere rapportato al numero di veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga;

3. L'autorizzazione ed il relativo contrassegno non consentono la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS e non hanno limiti di orario;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al richiedente, ad un parente del minore fino al 2° grado o ad altra persona delegata al ritiro;

5. Tale autorizzazione è rilasciata fino al compimento degli anni 14 del minore assistito, ovvero fino alla perdita dei requisiti previsti od alla loro variazione. Il contrassegno ha la medesima durata di validità della autorizzazione;

6. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati.

Art.17

Autorizzazione per assistenza domiciliare ad anziani residenti in APU e ZTL

1. L'anziano residente/domiciliato in APU e/o ZTL ha facoltà di presentare istanza per richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione di transito con possibilità di sosta, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione della persona che necessita di assistenza. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e lo stato di famiglia del richiedente ed una una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>).

Qualora l'avente diritto al rilascio sia impossibilitato a presentare l'istanza, la stessa può essere presentata dal parente e/o affine dell'anziano fino al 2° grado ovvero da altra persona incaricata dell'assistenza. L'impossibilità dell'anziano a presentare personalmente l'istanza deve essere opportunamente documentata;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T**), attestante il possesso del titolo autorizzativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta breve per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, laddove consentito da apposita segnaletica, nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione della persona che necessita di assistenza. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata per lo stesso periodo temporale, del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre

esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia). Per esigenze debitamente rappresentate il numero dei contrassegni potrà essere rapportato al numero di veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga;

3. L'autorizzazione ed il relativo contrassegno non consentono la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS e non hanno limiti di orario;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al richiedente, ad un parente e/o affine dell'anziano fino al 2° grado ovvero ad altra persona incaricata dell'assistenza;

5. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari. Il contrassegno ha validità n. 3 (tre) anni e può essere rinnovato mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti originari;

6. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati.

Art.18

Autorizzazione per accesso a garage o posto auto in area privata da parte di non residenti in APU e ZTL

1. I proprietari, locatari o comodatari di garage o posto auto in area privata, ancorché non residenti in APU e ZTL, hanno facoltà di presentare istanza per richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione di solo transito per raggiungere il ricovero del mezzo. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). In particolare dovrà risultare l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo indicando la targa del veicolo utilizzato;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia G**), attestante il possesso del titolo autorizzativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il solo transito nella ZTL. Per esigenze debitamente rappresentate il numero dei contrassegni potrà essere rapportato al numero di veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga;

3. L'autorizzazione ed il relativo contrassegno non consentono la sosta e la fermata sulla pubblica via all'interno della ZTL, né la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS e non hanno limiti di orario. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al richiedente;

5. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari (durata del contratto ecc). Il contrassegno ha validità n. 3 (tre) anni e può essere rinnovato mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti originari;

6. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati.

Art.19

Autorizzazione per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede in APU e/o ZTL

1. I titolari di attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede in APU e/o ZTL hanno facoltà di presentare istanza per richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione di transito con possibilità di sosta ove consentito per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, nella

ZTL/APU nei pressi della sede di attività. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). Sarà cura del richiedente dimostrare l'indispensabile e frequente uso del veicolo per accedere nella ZTL/APU anche fuori dell'orario libero di carico/scarico (7.00/10.00 – 15.30/16.30). La/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i devono essere intestate alla persona fisica o giuridica interessata. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T**), attestante il possesso del titolo autorizzativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta breve, laddove consentito da apposita segnaletica, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata per lo stesso periodo temporale, del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia);

3. L'autorizzazione ed il relativo contrassegno non consentono la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, con le caratteristiche anzidette;

5. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari. Il contrassegno è valido per 6 (sei) anni e può essere rinnovato mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti originari. Il transito in ZTL e la sosta nei termini consentiti potrà avvenire limitatamente all'orario di apertura degli esercizi e delle attività. Il transito in APU e la sosta nei termini consentiti non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00.

Art.20

Autorizzazione per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede fuori dalla APU e/o ZTL

1. I titolari di attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede fuori dalla APU e/o ZTL hanno facoltà di presentare istanza per richiedere il rilascio di n° 1 (una) autorizzazione di transito con possibilità di sosta ove consentito per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, nella sola ZTL, ove consentito da apposita segnaletica. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). Sarà cura del richiedente dimostrare l'indispensabile e frequente uso del veicolo per accedere nella ZTL anche fuori dell'orario libero di carico/scarico (7.00/10.00 – 15.30/16.30) La/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i devono essere intestate alla persona fisica o giuridica interessata. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia T**), attestante il possesso del titolo autorizzativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente il transito e la sosta breve, laddove consentito da apposita segnaletica, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario. Il suddetto contrassegno consente anche la fermata per lo stesso

periodo temporale, del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia);

3. L'autorizzazione ed il relativo contrassegno non consentono la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS;

4. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, con le caratteristiche anzidette;

5. L'autorizzazione ha validità per n. 3 (tre) anni ed è rinnovabile previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del possesso dei requisiti originari. Il contrassegno ha la stessa durata di validità dell'autorizzazione;

6. Il transito in ZTL e la sosta nei termini consentiti potrà avvenire limitatamente all'orario di apertura degli esercizi e delle attività. Il transito in APU non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00;

7. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma gli esercenti l'attività di corriere espresso o assimilabili.

Art. 21

Disposizioni comuni relative alle modalità di rilascio delle autorizzazioni per minori, anziani, garage, attività produttive

1. Le presenti norme comuni si riferiscono alle autorizzazioni al transito e alla sosta nella ZTL/APU, rilasciate alle categorie e per le esigenze indicate nel precedente art. 15);

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di istruttoria, a cura del Comando di Polizia Municipale, scaturente dalla presentazione da parte del richiedente di una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge, secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt 16, 17, 18, 19 e 20. Le istanze sono presentate su apposita modulistica predisposta dal Comando stesso, a cui dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio attestante gli stati, fatti o qualità personali indicati in ciascun modello e la documentazione eventualmente richiesta. I moduli sono reperibili presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o scaricabili dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

3. Le autorizzazioni ed i contrassegni sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale previo accertamento dei requisiti richiesti;

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, soggiacciono agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. Le dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste nei predetti articoli ed i contrassegni di tipo "T/S", "T" e "G" non soggiacciono agli oneri di bollo;

5. La documentazione da allegare, qualora ammesso dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Deve essere allegata, altresì, anche copia del bollettino di pagamento delle spese istruttorie pari a € 10,00 (dieci) per ciascuna pratica di rilascio;

6. Sono esenti dagli obblighi di bollo le autorizzazioni rilasciate ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;

7. Il/i veicolo/i per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione deve/devono essere di proprietà e, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, del richiedente o del diverso soggetto indicato negli articoli precedenti. La carta di circolazione dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione, deve essere in regola con le norme del codice della strada. Il possesso del veicolo ad altro titolo (noleggio o leasing) dovrà essere comprovato dal richiedente e verrà valutato dal Comando di Polizia Municipale. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

8. Il richiedente, ovvero il soggetto per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione se diverso dal richiedente (qualora previsto dalle precedenti norme), deve essere in possesso della patente in corso di validità;

9. Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. La nuova autorizzazione verrà rilasciata, su apposita modulistica, previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 10,00 (dieci). In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato il duplicato verrà emesso, in carta libera e non saranno dovute spese di istruttoria, né spese di bollo se dovute. L'inserimento di nuove targhe o la modifica di quelle contenute nell'autorizzazione posseduta, durante il periodo di validità della stessa, è soggetto a semplice comunicazione da presentarsi su apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

10. L'inserimento nella lista bianca delle targhe dichiarate, a cura del Centro di Controllo ZTL, avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo e per la durata del medesimo;

11. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora il richiedente perdesse i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il titolare dovrà restituire la stessa entro lo stesso termine di 5 giorni dall'evento;

12. Entro 30 giorni antecedenti la scadenza dei termini di validità delle autorizzazioni e/o contrassegni, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione stessa a pena di decadenza. La dichiarazione su modulo predisposto dal Comando di Polizia Municipale, può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;

- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;

- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

13. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute;

14. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL sia per quanto riguarda quelli comunicati sia per quelli verificati tramite controlli d'ufficio;

15. Per le ulteriori disposizioni comuni a tutte le autorizzazioni/contrassegni e permessi, si rinvia al successivo art. 31).

Art. 22

Autorizzazioni in deroga ai divieti vigenti nell'ambito delle ZTL e delle APU per esigenze temporanee - Disposizioni comuni – PERMESSI GIORNALIERI

1 .Per specifiche esigenze a carattere temporaneo possono essere rilasciati permessi giornalieri che hanno validità nell'arco di una giornata e fino ad un massimo di n. 3 (tre) giorni consecutivi;

- 2.** Il rilascio del permesso è sottoposto al pagamento di una tariffa giornaliera stabilita dall'amministrazione comunale e fissata in € 5,00 (cinque) per ciascun veicolo autorizzato;
- 3.** I permessi giornalieri sono rilasciati dal Comando Polizia Municipale previo accertamento dei requisiti richiesti, negli orari di apertura dell'ufficio, resi noti al pubblico;
- 4.** Se non diversamente stabilito dalle norme contenute negli articoli seguenti, la richiesta di permesso è prodotta verbalmente e deve essere accompagnata dall'esibizione della carta di circolazione del veicolo da autorizzare, nonché dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta per ciascuna tipologia di permesso, qualora non sia possibile sostituirla con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 5.** I permessi giornalieri possono essere rilasciati nelle modalità, alle categorie e per le esigenze definite negli articoli seguenti. I titolari di permessi giornalieri possono effettuare il transito e la sosta nella ZTL e/o APU secondo le prescrizioni riportate nel permesso rilasciato;
- 6.** Le targhe dei veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL all'atto del rilascio del permesso o in seguito a comunicazione da parte del diverso ufficio preposto al rilascio e secondo la durata del medesimo;
- 7.** Nel caso in cui la richiesta di transito e sosta sia riferita ad una esigenza di carico/scarico presso e nell'interesse di un Ufficio dell'Amministrazione Comunale oppure di lavori o servizi affidati dalla stessa Amministrazione, la stessa potrà essere inoltrata, in sostituzione dell'interessato, direttamente dal dirigente dell'Area, che provvederà ad inserirvi tutte le informazioni necessarie al rilascio (intestazione della ditta, peso complessivo e targa del veicolo, modalità e tempi). In tale circostanza il permesso giornaliero non soggiace al pagamento della tariffa;
- 8.** Tali categorie di veicoli sono comunque tenute al rispetto della segnaletica stradale, delle ordinanze e dei provvedimenti normativi in vigore, nonché a dotarsi di specifico permesso, rilasciato secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente disciplinare;
- 9.** Qualora il permesso non possa essere richiesto verbalmente, secondo le norme contenute negli articoli seguenti, gli stessi sono rilasciati a seguito di istruttoria, a cura del Comando di Polizia Municipale, che ha avvio a seguito della presentazione di una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge da parte del richiedente, Qualora la presente disciplina preveda la possibilità di presentazione verbale dell'istanza, la stessa non soggiace agli oneri di bollo. Le istanze sono presentate su apposita modulistica predisposta dal Comando di Polizia Municipale ed ivi reperibili. I moduli possono essere altresì reperiti presso l'URP ovvero scaricati dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);
- 9.** Le dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste nei seguenti articoli ed i permessi giornalieri non soggiacciono agli oneri di bollo;
- 10.** La documentazione richiesta e da allegare, qualora ammesso dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) potrà essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- 11.** Sono esenti dagli obblighi di bollo le autorizzazioni rilasciate ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;
- 12.** Il/i veicolo/i per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione deve/devono essere di proprietà e, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, del richiedente o del diverso soggetto indicato negli articoli seguenti. La carta di circolazione dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione, deve essere in regola con le norme del codice della strada. Il possesso del veicolo ad altro titolo (noleggio o leasing) dovrà essere comprovato dal richiedente e verrà valutato dal Comando di Polizia Municipale. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;
- 13.** Il richiedente, ovvero il soggetto per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione se diverso dal richiedente, deve essere in possesso della patente in corso di validità;
- 14.** Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute;

15. Il permesso può avere una durata massima fino a n. 3 (tre) giorni.

Art. 23

Permesso giornaliero per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede sia nell'APU e/o nella ZTL ovvero fuori delle stesse, qualora non sia dimostrata l'indispensabile e frequente necessità di accesso all'interno della ZTL

1. I titolari di attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede in APU e/o ZTL o fuori dalla stessa, ove non sia dimostrato l'indispensabile e frequente uso del veicolo per accedere nella ZTL/APU anche fuori dell'orario libero di carico/scarico (7.00/10.00 – 15.30/16.30), hanno facoltà di richiedere il rilascio di n° 1 (un) permesso giornaliero oneroso di transito nella ZTL/APU con possibilità di sosta ove consentito. La/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i devono essere intestate alla persona fisica o giuridica richiedente ed i/l mezzo/i deve/ono essere impiegato/i per la specifica attività lavorativa. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6. Il transito in ZTL e la sosta nei termini consentiti potrà avvenire limitatamente all'orario di apertura degli esercizi e delle attività. Il transito in APU e la sosta nei termini consentiti non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00;
2. Il permesso giornaliero deve essere esposto sul parabrezza del veicolo e non consente la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS;
3. Il Centro di Controllo provvede ad abilitare la targa del veicolo, che deve presentare le caratteristiche anzidette, inserendola nella lista bianca temporanea;
4. Il permesso ha validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e comunque validità massima giornaliera;
5. La predetta autorizzazione, soddisfacendo ad esigenze giornaliere e temporanee, non necessita obbligatoriamente di apposita domanda scritta e potrà essere richiesta, anche verbalmente, al Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio. In caso di presentazione di istanza, la stessa soggiace agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00 salvo adeguamenti di legge. L'istanza attesta i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione (se ammesso dalla legge, dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ed indicando la targa del veicolo che intende utilizzare. Il permesso oneroso non soggiace agli oneri di bollo.

Art. 24

Permesso giornaliero per carico e scarico, traslochi, e altre esigenze di privati e/o enti, ditte ed artigiani

1. Chiunque abbia necessità di effettuare attività di carico e scarico, traslochi, ovvero per altre esigenze di privati e/o enti, ditte ed artigiani, ha facoltà di richiedere il rilascio di n° 1 (uno) permesso giornaliero oneroso di transito nella ZTL/APU con possibilità di sosta ove consentito, nei pressi del luogo di attività. La/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i devono essere intestate alla persona fisica o giuridica richiedente. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6. Il transito in APU e la sosta nei termini consentiti non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00;
2. Il predetto permesso, soddisfacendo esigenze giornaliere e temporanee, non necessita di apposita domanda scritta e potrà essere richiesto, anche verbalmente al Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio. Il permesso ha durata massima fino a n. 3 (tre) giorni;
3. Nell'ipotesi in cui per i lavori o le attività sia stata richiesta una occupazione di suolo pubblico si fa rinvio alle norme che regolamentano le occupazioni di suolo pubblico. Il richiedente dovrà presentare istanza nei termini e con le modalità previste per ottenere la concessione di suolo pubblico, richiedendo in tale contesto anche l'autorizzazione al transito e/o sosta nella ZTL e/o APU per un numero massimo di n.2 (due) veicoli. Alla domanda di occupazione di suolo pubblico

dovrà essere allegata idonea documentazione attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL.

4. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il diverso ufficio preposto al rilascio del nulla osta alla occupazione di suolo pubblico, provvede a comunicare al Centro di controllo ZTL i dati necessari al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. Il rilascio dell'autorizzazione ZTL in conseguenza della concessione di suolo pubblico non è a titolo oneroso.

Art. 24 BIS

Permesso giornaliero per lavori e cantieri edili o stradali.

1. Chiunque abbia necessità di effettuare lavori e cantieri edili o stradali in ZTL, ha facoltà di richiedere il rilascio di n° 1 (uno) permesso giornaliero oneroso di transito nella ZTL/APU con possibilità di sosta ove consentito. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6. Il transito in APU e la sosta nei termini consentiti non potrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00;

2. Il predetto permesso, soddisfacendo esigenze giornaliere e temporanee, non necessita di apposita domanda scritta e potrà essere richiesto, anche verbalmente al Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio. Il permesso ha durata massima fino a n. 3 (tre) giorni;

3. Nell'ipotesi in cui per i lavori o le attività sia stata richiesta una occupazione di suolo pubblico si fa rinvio alle norme che regolamentano le occupazioni di suolo pubblico. Il richiedente dovrà presentare istanza nei termini e con le modalità previste per ottenere la concessione di suolo pubblico, richiedendo in tale contesto anche l'autorizzazione al transito e/o sosta nella ZTL e/o APU per un numero massimo di n.2 (due) veicoli. Alla domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata idonea documentazione attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL.

4. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il diverso ufficio preposto al rilascio del nulla osta alla occupazione di suolo pubblico, provvede a comunicare al Centro di controllo ZTL i dati necessari al rilascio del contrassegno per veicoli, non a titolo oneroso, avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

5. Qualora si tratti di cantieri edili o stradali con spazi di sosta all'interno del cantiere, il permesso consentirà il solo transito e la sosta breve all'esterno dell'area di occupazione per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, senza creare intralcio o pericolo per la circolazione. Il contrassegno rilasciato consente anche la fermata per lo stesso periodo temporale, del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata, durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).

Art. 25

Permesso giornaliero per cerimonie e cortei funebri

1. In caso di cerimonie (matrimoni, battesimi, ecc.), chiunque abbia necessità, ha facoltà di richiedere il rilascio di massimo n. 3 (tre) permessi giornalieri onerosi di transito nella ZTL/APU con possibilità di sosta senza recare pericolo o intralcio alla circolazione, nella ZTL e nella Piazza Cavour. Per il rilascio del permesso è necessario presentare apposita istanza, assoggettata agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00 salvo adeguamenti di legge, allegando la documentazione necessaria ad attestare i motivi della richiesta (se consentito dalla normativa vigente, può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio). L'istanza deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

2. La validità dei permessi è limitata allo svolgimento dell'evento o della cerimonia stessa e comunque validità massima giornaliera;

3. Il permesso deve essere esposto sul parabrezza del veicolo e non consente la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS. Il permesso oneroso non soggiace agli oneri di bollo;

4. Nel caso funerali, il personale del servizio di pompe funebri, provvede anticipatamente a comunicare, al Comando di Polizia Municipale, il giorno del funerale, l'orario di ingresso del corteo funebre, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia. Lo stesso personale, poco prima del transito al varco, provvederà a contattare la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale al numero 0577/986511, per informare dell'imminente arrivo del corteo funebre. Il Centro di Controllo ZTL provvede alla temporanea disattivazione del varco di accesso del corteo funebre, per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio al varco delle auto al seguito del carro funebre. Il personale del servizio di pompe funebri dà immediata conferma dell'avvenuto transito del corteo, ai fini della riattivazione del varco a cura del Centro di Controllo ZTL.

Art. 26

Permesso giornaliero per esposizioni, manifestazioni, spettacoli, mostre, mercatini.

1. Gli organizzatori di esposizioni, manifestazioni, spettacoli, mostre, mercatini, ecc... hanno facoltà di richiedere il rilascio di permessi giornalieri onerosi di transito e sosta nella ZTL/APU. Il transito è autorizzato, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione.

2. Il rilascio del permesso è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione, concessione o nullaosta dell'Amministrazione Comunale allo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento.

3. Qualora non sia possibile la comunicazione preventiva, gli organizzatori dell'evento provvederanno alla comunicazione al Comando di Polizia Municipale delle targhe dei veicoli che hanno effettuato l'accesso entro quarantotto ore dallo stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la regolarizzazione, inserendo tutte le informazioni necessarie. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

4. ABROGATO

5. Il permesso ha validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.

6. Sono esentati dal pagamento gli enti pubblici e le manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'ente. Sono altresì esentate dal pagamento della tariffa le associazioni esonerate per legge dal pagamento degli oneri di bollo.

Art. 27

Permesso giornaliero per ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per posteggi su area pubblica, mercati o fiere all'interno della ZTL

1. Gli ambulanti precari o operatori di commercio su aree pubbliche per mercati, fiere o posteggi fuori mercato all'interno della ZTL/APU, in possesso di regolare concessione di occupazione di suolo pubblico, devono richiedere al Comando di Polizia Municipale, anche verbalmente, il rilascio del permesso giornaliero di transito e sosta nella ZTL/APU. Qualora l'esigenza si ripeta nel tempo con cadenza periodica, il Comando di Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato, provvede all'abilitazione all'accesso alla ZTL limitatamente alle giornate ed orari nei quali si determina la predetta esigenza. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6. Ove la necessità temporanea si verifichi in orario di chiusura al pubblico degli uffici della P.M., è ammessa la regolarizzazione entro quarantotto ore dall'accesso secondo le modalità descritte nel presente disciplinare. Ulteriori necessità opportunamente documentate saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale. Il transito e la sosta sono consentiti, nell'ambito degli spazi concessi, ai veicoli destinati esclusivamente al trasporto merci ed indispensabili per l'esercizio dell'attività di vendita.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 28

Permesso giornaliero per riprese fotografiche o cinematografiche

- 1.** Coloro che devono eseguire riprese fotografiche o cinematografiche (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese) all'interno della ZTL, hanno facoltà di richiedere il rilascio di n. 1 (uno) permesso giornaliero oneroso di transito e sosta nella ZTL. Ulteriori necessità, opportunamente documentate, saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale. La sosta, se non diversamente stabilito, dovrà avvenire ove consentito dalla segnaletica. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;
- 2.** Per il rilascio del permesso è necessario presentare apposita istanza, assoggettata agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00 salvo adeguamenti di legge, allegando la documentazione necessaria ad attestare i motivi della richiesta; in particolare dovrà essere allegata copia della documentazione che attesti la titolarità dell'attività economica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati inerenti la stessa. L'istanza deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- 3.** Nel caso in cui l'esigenza di transito e sosta sia riferita ad una manifestazione organizzata dalla Pubblica Amministrazione, la richiesta potrà essere inoltrata, in sostituzione dell'interessato, direttamente dal dirigente dell'Area che ha autorizzato od organizzato la manifestazione o l'evento, che provvederà ad inserirvi tutte le informazioni necessarie al rilascio (intestazione della ditta e/o associazione, targa del veicolo, modalità e tempi, allegando altresì copia della carta di circolazione);
- 4.** Il permesso deve essere esposto sul parabrezza del veicolo, non consente la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS. Il permesso non soggiace agli oneri di bollo;
- 5.** Il permesso ha validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e comunque validità massima giornaliera.

Art. 29

Accesso alle farmacie

- 1.** E' consentito il transito, per motivi imprevisti di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti delle farmacie di turno situate all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita (solo per il ritiro di medicinali/farmaci ed ausili voluminosi e pesanti come bombole ossigeno o altro). In tale circostanza è, altresì, consentita la sosta breve, senza creare pericolo od arrecare intralcio alla circolazione, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario, ovvero la fermata per lo stesso periodo temporale (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia);
- 2.** In orario di apertura del Comando di Polizia Municipale, l'interessato dovrà richiedere anticipatamente ed anche verbalmente, il rilascio del permesso, recandosi presso i locali del Comando stesso, il permesso non soggiace agli oneri di bollo ed è a titolo gratuito; occorre, tuttavia, presentare apposita documentazione che attesti il motivo della richiesta, al fine di giustificare la gratuità del permesso. Il ritiro di farmaci, non dà titolo al rilascio di permessi gratuiti. Il permesso deve essere esposto sul parabrezza del veicolo, non consente la sosta gratuita nell'ambito delle ZCS. Il permesso ha validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta;
- 3.** In orario di chiusura degli uffici del Comando, l'accesso, per le motivazioni di cui ai precedenti commi 1) e 2), dovrà essere regolarizzato entro 48 ore dall'evento con le modalità di cui al successivo art. 30 . Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata copia dello scontrino ovvero attestazione della farmacia (solo per ritiro bombole e scatoloni di ausili per assorbimento).

Articolo 30

Regolarizzazione entro le 48 ore successive al transito

1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati nelle modalità e nei tempi di cui al presente disciplinare, possono essere regolarizzati entro 48 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante i motivi del transito, il numero di targa dell'autoveicolo, il varco di transito, il giorno e l'orario del transito. La dichiarazione sostitutiva è presentata su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e reperibili presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o scaricabili dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>). L'eventuale documentazione da allegare, qualora ammesso dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Per l'inserimento dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, si fa rinvio a quanto previsto, nonché alla procedura descritta al precedente art. 4, comma 6;

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità ;
- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

3. Accertata la veridicità della dichiarazione resa, il Centro di Controllo provvede ad inserire in lista bianca temporanea la targa indicata.

Art. 31

Ulteriori disposizioni comuni

1. Il transito dei veicoli deve avvenire a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per la circolazione; la sosta dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e secondo le modalità fissate da ogni singola autorizzazione;

2. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti art. 9 e art. 15, è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della istanza. Qualora l'istanza sia presentata presso il Comando, presso l'URP ovvero via fax o posta elettronica semplice o certificata, l'addetto provvederà all'immediato inoltro al protocollo. In caso di comprovate necessità, può essere rilasciato un contrassegno provvisorio valido fino al rilascio della autorizzazione;

3. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dei permessi giornalieri è fissato in 15 (quindici) giorni, se soggetti ad istanza, decorrenti dalla data di protocollo della stessa. Qualora l'istanza sia presentata presso il Comando, presso l'URP ovvero via fax o posta elettronica semplice o certificata, l'addetto provvederà all'immediato inoltro al protocollo. Il termine è immediato, qualora il permesso sia soggetto a richiesta verbale;

4. Qualora previsto dal presente disciplinare, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con validità permanente, cioè fino al mantenimento dei requisiti posseduti all'atto del rilascio. I contrassegni (tipologia "R - T/S", tipologia "R - T" tipologia "T/S", tipologia "T" e tipologia "G"), sono sempre soggetti a scadenza. La durata dei medesimi può variare a secondo della tipologia, per come puntualmente specificato nei precedenti articoli del presente disciplinare. Il termine di

scadenza decorre dalla data di rilascio. Qualora l'autorizzazione sia soggetta a scadenza temporale, al termine di validità dovrà essere presentata nuova istanza con le medesime modalità di cui al presente disciplinare;

5. Fatta eccezione per i contrassegni di tipologia “**R - T/S**” e di tipologia “**R - T**” (contrassegni residenti ZTL), tutti i restanti contrassegni sono soggetti a vidimazione annuale a cura del Comando di Polizia Municipale, a decorrere dal secondo anno di rilascio, mediante apposizione, sulla annualità di riferimento, di apposito ologramma antifalsificazione rappresentante lo stemma del Comune. Il Comando provvederà alla registrazione dell'avvenuto rinnovo sul database informatico delle autorizzazioni;

6. L'autorizzazione riporta il numero di protocollo dell'Ente, il numero progressivo interno attribuito dal sistema informatico di gestione delle autorizzazioni ed il numero/i dei contrassegni rilasciati al richiedente. Sulla autorizzazione è apposta la marca da bollo da €. 16,00 salvo adeguamenti, che dovrà essere prodotta all'atto del ritiro del/i contrassegno/i. L'autorizzazione riporta altresì la tipologia di contrassegno rilasciato all'avente diritto, l'intestazione dell'Ente, la data di rilascio e la eventuale data di scadenza, la sottoscrizione ed il timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

7. Il contrassegno, con numerazione progressiva rilasciata in modo automatico dal sistema informatico di gestione delle autorizzazioni, sarà realizzato su supporto cartaceo plastificato e conterrà:

- l'intestazione del Comune di Poggibonsi;
- la tipologia di contrassegno;
- il numero del contrassegno (ricoducibile nel database al soggetto richiedente);
- n°...spazi destinati a contenere l'ologramma per la conferma annuale. Il numero è commisurato alla durata della validità del permesso (fatta eccezione per i contrassegni di tipologia “**R - T/S**” e “**R - T**”, che non necessitano di conferma annuale);
- la data di rilascio e la relativa scadenza;
- eventuali prescrizioni inerenti le modalità di transito e/o sosta nella ZTL e/o APU;
- la sottoscrizione e timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

Il Centro di Controllo provvede ad inserire in lista bianca permanente e/o temporanea tutte le targhe autorizzate;

8. Il permesso giornaliero, con numerazione progressiva rilasciata in modo automatico dal database informatico, sarà realizzato su supporto cartaceo e conterrà:

- l'intestazione del Comune di Poggibonsi;
- il numero del permesso (ricoducibile nel database al soggetto richiedente);
- la data di rilascio
- la relativa scadenza;
- eventuali prescrizioni inerenti le modalità di transito e/o sosta nella ZTL e/o APU
- la sottoscrizione e timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato.

Il Centro di Controllo provvede ad inserire in lista bianca temporanea tutte le targhe autorizzate;

9. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e/o non prodotte dal richiedente;

10. Competente al rilascio delle autorizzazioni/contrassegni e permessi è il Comando di Polizia Municipale – Servizio Procedimenti Sanzionatori e Contenzioso;

11. Le istanze, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le comunicazioni possono essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa per via telematica (ztl@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

12. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano motivi ostativi al rilascio, gli stessi sono comunicati al richiedente prima dell'emissione del provvedimento finale di rigetto, sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 gg. dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'interessato, ha il diritto di presentare per scritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti necessari alla positiva conclusione dell'istruttoria. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

13. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

14. Qualora sia necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione/contrassegno/permesso, il provvedimento finale di revoca verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo;

15. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

16. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni/contrassegni/permessi per i veicoli non in regola con le disposizioni del Codice della Strada;

17. Il mancato rinnovo dei contrassegni nei termini stabiliti per ciascuna tipologia, comporta la decadenza dell'autorizzazione. Qualora sia necessario procedere a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione il provvedimento finale di decadenza verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo.

Art. 32 Sanzioni

1. L'uso delle autorizzazioni, dei contrassegni e dei permessi in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre che alle sanzioni previste dal codice della strada e dalle leggi vigenti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà dare luogo anche al provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del relativo contrassegno e/o permesso;

2. Le mendaci dichiarazioni riportate sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, comportano l'immediata decadenza del titolo autorizzativo, con contestuale revoca dello stesso e dei contrassegni e/o permessi, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale violazione degli art. 495 e 496 c.p. e/o di altre disposizioni di legge penale;

3. In caso di accertamento d'ufficio o, più in generale, nel caso d'uso improprio degli stessi, la cui conseguenza è l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, verrà avviato il procedimento di revoca della autorizzazione;

4. La mancata esposizione o l'esposizione parziale del contrassegno sul veicolo, in modo tale da non consentirne la lettura corretta dei dati contenuti nel contrassegno stesso, sul parabrezza, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legislazione vigente;

5. L'uso di fotocopie dell'autorizzazione o di autorizzazioni modificate, fermo restando la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, è soggetto alla/e sanzioni amministrativa/e prevista/e dalla legislazione vigente. L'Agente accertatore potrà procedere anche al ritiro della fotocopia utilizzata e/o dell'autorizzazione modificata, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981;

6. La mancata esposizione del dispositivo di controllo di durata della sosta per operazioni di carico/scarico, laddove consentite, cioè il cd. disco orario, ove prescritto, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal codice della strada;

7. Il mancato rinnovo del contrassegno nei termini indicati negli articoli del presente disciplinare comporta la decadenza dalla autorizzazione ed il venir meno delle relative prerogative;
8. L'inosservanza delle restanti prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in relazione all'assenza di autorizzazione;
9. L'assenza di autorizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal codice della strada, con riferimento, in particolare, agli artt. 7 e 158.

Articolo 33 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano alle autorizzazioni al transito o transito e/o sosta in corso di validità, rilasciate agli aventi diritto di cui agli articoli 9 e 15, fino alla data di entrata in vigore del presente disciplinare. Le stesse mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza. Al momento del rinnovo troveranno applicazione le presenti disposizioni;
2. Le targhe dei veicoli già autorizzati in base alle precedenti disposizioni normative, sono inserite nella lista bianca fino alla scadenza delle relative autorizzazioni/contrassegni;
3. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, autorizzazioni gratuite o onerose, giornaliere e non, ad altre categorie di utenti non previste dal presente disciplinare, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele e previa adeguata istruttoria amministrativa;
4. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare cessano di avere efficacia e sono revocati eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili con il disciplinare medesimo;
5. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente disciplinare.